SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2009

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Diacomit». (Determinazione/C n. 314/2009). *(09A13115)*

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Ratiopharm Italia» *(09A13116)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Angenerico» *(09A13117)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefalexina Actavis» *(09A13118)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albunorm» *(09A13119)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desmopressina Actavis» *(09A13120)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina AHCL» *(09A13121)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Ratiopharm Italia» *(09A13122)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Mylan Generics» *(09A13123)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipramol» *(09A13124)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Accord Healthcare» *(09A13125)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Actavis» *(09A13126)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Bluefish» *(09A13127)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Mylan Generics» *(09A13128)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Mylan Generics Italia» *(09A13129)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Accord Healthcare» *(09A13130)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Teva» *(09A13131)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raxar» *(09A13132)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Dr. Reddy's» *(09A13133)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Teva» *(09A13134)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siroctid» *(09A13135)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Treoject» *(09A13136)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasokinox» *(09A13137)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxolo Mylan Generics» *(09A13138)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin» *(09A13139)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depakin» *(09A13140)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili S.A.L.F.» *(09A13141)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noan» *(09A13142)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citrato Espresso S. Pellegrino» *(09A13143)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Hexal» *(09A13144)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neutrose S. Pellegrino» *(09A13145)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicetel» *(09A13146)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arfen» *(09A13147)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parlodel» *(09A13148)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenadol» *(09A13149)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipsoflog» *(09A13150)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frisium» *(09A13151)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Angenerico» *(09A13152)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liferol» *(09A13153)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mecloderm F» *(09A13154)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cymevene» *(09A13155)*

Modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enalapril DOC» *(09A13156)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Actavis» *(09A13157)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Pensa» *(09A13158)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Ratiopharm» *(09A13159)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Memac» *(09A13160)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neo-Lotan» *(09A13161)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lortaan» *(09A13162)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losaprex» *(09A13163)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13164)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril Winthrop» *(09A13165)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Irinotecan Kabi» *(09A13166)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioinfanrix» *(09A13167)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Genotropin» *(09A13168)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sevoflurane Baxter» *(09A13169)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13170)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Viaspan» *(09A13171)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13172)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13173)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13174)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13175)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13176)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lamotrigina Teva» *(09A13177)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluoxetina Generics» *(09A13178)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ibigen» *(09A13179)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alendronato Germed» *(09A13180)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rabitin» *(09A13181)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vinorelbina Sigillata» *(09A13182)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Naloxone B.Braun» *(09A13183)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13184)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(09A13185)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tamsulosina Aurobindo» *(09A13186)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fedra (Meliane)» *(09A13187)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» *(09A13188)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl» *(09A13189)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fedra (Meliane)» *(09A13190)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl» *(09A13191)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lisomucil (Mucothiol)» *(09A13192)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fenistil» *(09A13193)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pyralvex» *(09A13194)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Diflucan» *(09A13195)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zestril (Acemin)» *(09A13196)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolvadex» *(09A13197)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec» *(09A13198)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tenormin» *(09A13199)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavanic» *(09A13200)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Alter» *(09A13201)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemfibrozil GET» *(09A13202)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenocol» *(09A13203)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sefal» *(09A13204)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macovan» *(09A13205)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciflox» *(09A13206)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Turoptin» *(09A13207)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tazocin» e «Tazobac» *(09A13208)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vacciflu» *(09A13209)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inderal» *(09A13210)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetrone Ranbaxy» *(09A13211)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfaferone» *(09A13212)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Becotide» *(09A13213)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 novembre 2009, n. **165**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2009, N. 131.

All'articolo 1 è inserita la seguente rubrica: «Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010). — 1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno.

2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio».

Nel titolo sono aggiunte: in fine, le seguenti parole: «e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1773):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 21 settembre 2009.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 settembre 2009.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 22 e 30 settembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 7 ottobre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2775):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 7 ottobre 2009 con pareri del comitato per la legislazione e la commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 13, 14, 20 e 21 ottobre 2009.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1773-B):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 novembre 2009 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 28 ottobre 2009 ed il 4 novembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 17 novembre 2009.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 21 settembre 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 46.

09G0175

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2009.

Introduzione nel Regolamento del Senato di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura.

Il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2009, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVI legislatura, se un Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della medesima legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza avanza richiesta di elezione di un Segretario ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, sulla stessa il Consiglio di Presidenza delibera disponendo che l'elezione abbia luogo anche in deroga al terzo periodo del medesimo comma.

2. Tutte le volte che, per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

3. L'elezione avviene con un'unica votazione e ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti i Senatori che, essendo iscritti al Gruppo che ha avanzato la richiesta di elezione ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, ovvero, nel caso previsto dal comma 2, a tale Gruppo e a uno dei Gruppi di maggioranza, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Si applicano i commi 2-*ter*, primo periodo, 2-*quater* e 4 del richiamato articolo 5.

4. La disposizione transitoria di cui al presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Roma, 18 novembre 2009

p. *Il Presidente:* NANIA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 19):

Presentato dai senatori BELISARIO, FINOCCHIARO e D'ALIA il 24 settembre 2009.

(Documento II, n. 20):

Presentata dai senatori QUAGLIARIELLO, GASPARRI e DIVINA il 2 ottobre 2009.

Documento II, n. 19, e documento II, n. 20, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute dell'8 e del 22 ottobre 2009. Coordinamento sul testo congiunto effettuato nella seduta del 5 novembre 2009.

Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento comunicato alla Presidenza il 6 novembre 2009 (documento II, n. 19 e 20-*A* - relatori DELLA MONICA e QUAGLIARIELLO).

Documento II, n. 19 e 20-*A*, esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 novembre 2009.

09A14189

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2008, nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno per gli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2009, nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno per gli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 29 settembre 2009 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008 con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza in considerazione che il complesso delle attività poste e da porre in essere in relazione alla situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione necessari per la realizzazione di interventi idonei a ricondurre la situazione di fatto in un contesto ordinario;

Viste le note del presidente della Regione Abruzzo e del presidente della Regione Marche rispettivamente del 2 e

del 16 ottobre 2009 con le quali si rappresenta l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

Considerato, pertanto, necessario proseguire le attività già programmate e consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13745

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2009, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 29 ottobre 2009 del presidente della Regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale si rappresenta la necessità di una proroga dello stato di emergenza in considerazione che la programmazione delle risorse finanziarie è tutt'ora in corso;

Considerato che il complesso delle attività già programmate per il superamento del contesto emergenziale in argomento richiede ulteriori tempi di attuazione;

Considerata, inoltre, l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13749

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 ottobre 2007, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei

giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 ottobre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note della regione Marche del 16 ottobre e del 2 novembre 2009, con le quali si chiede un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori per consentire la realizzazione di ulteriori iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione e le attività già programmate finalizzate al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13849

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rachdi Traki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Rachdi Traki, nata a Sbeitla (Tunisia) il 27 ottobre 1976, cittadina tunisina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, di cui è in possesso, conseguito in Tunisia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Università del Centro Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Economiche e Politiche di Sousse» in data 14 febbraio 2003;

Considerato inoltre che è iscritta presso l'«Ordine degli Avvocati di Sousse» dal 2 dicembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 17 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, rilasciata in data 14 luglio 2005 dalla Questura di Bologna valida a tempo indeterminato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rachdi Traki, nata a Sbeitla (Tunisia) il 27 ottobre 1976, cittadina tunisina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,

8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A13497

DECRETO 13 ottobre 2009.

Modifica del decreto 7 ottobre 2009, relativo al riconoscimento, al sig. Nepi Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 7 ottobre 2009 con il quale si riconosceva il titolo di «Attorney and Counselor at Law» conseguito negli USA dal sig. Nepi Alessandro, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «per il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna» invece di «per il riconoscimento del titolo professionale di "Attorney and Counselor at Law", conseguito negli USA»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Nepi Alessandro pervenuta in data 13 ottobre 2009;

Decreta:

Il decreto datato 7 ottobre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Attorney and Counselor at Law», conseguito negli USA da Nepi Alessandro, nato a Fiesole il 20 aprile 1982, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo o degli avvocati, è modificato come segue: la frase «per il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna» è sostituita dalla frase «per il riconoscimento del titolo professionale di "Attorney and Counselor at Law", conseguito negli USA».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 7 ottobre 2009.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13516

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hamdi Abdelsadek Abouelenein Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Hamdi Abdelsadek Abouelenein Mohamed, nato a Giza (Egitto) il 21 ottobre 1981, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingegnere» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere, sez. A settore industriale;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor in Ingegneria di potenza meccanica», conseguito presso l'«Università del Cairo» 13 agosto 2006;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Ordine egiziano degli Ingenieri del Cairo» come attestato in data 27 ottobre 2008;

Preso atto dell'esperienza professionale documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 4 giugno 2009 e del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze di servizi sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti industriali, 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hamdi Abdelsadek Abouelenein Mohamed, nato a Giza (Egitto) il 21 ottobre 1981, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti industriali, 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

09A13685

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 2 luglio 2009, prot. DAG 13/07/2009.0092003.E, con la quale il dott. Carlo Penna nato a Ferrara il 16 febbraio 1951, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), corso Umberto I n.15, codice fiscale n. 90035740746, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti della «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), corso Umberto I n.15, codice fiscale n. 90035740746, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 53 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13513

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 14 maggio 2009, prot. DAG 25/06/2009.0086158.E, con la quale la dott.ssa Luciano Mariarosaria nata a Montoro Superiore (Avellino) il 5 novembre 1969 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR», in sigla «ISCO ADR», con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, codice fiscale n. 92071810649, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 52 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13514

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 ottobre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 78196 dell'8 ottobre 2009, che ha disposto per il 15 ottobre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 78196 dell'8 ottobre 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 0,921. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,075.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,6744 ed a 1,9181.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A14096

DECRETO 30 ottobre 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 ottobre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 83126 del 22 ottobre 2009, che ha disposto per il 30 ottobre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 83126 del 22 ottobre 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 0,628. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,684.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,3798 ed a 1,6262.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A14097

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2009.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 20 luglio 2009, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2008, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari all'1,6 %;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo fisso a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo ordinario di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo fisso di cui all'art. 11 della medesima legge;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, da € 6.969.538,61 a € 7.081.051,23.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2008, in € 1.032.914,00.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A13761

DECRETO 23 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cip».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2009 dall'impresa «Agriphar S.A.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cip», contenente la sostanza attiva cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato «Ciperbloc» registrato con decreto al n.11744 in data 31 luglio 2003 dell'impresa «Cifo S.p.a.», con sede legale in S. Giorgio di Piano (Bologna), via Oradour n. 6/8, successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo 22 marzo 2007;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa. «Cifo S.p.a.» ha ceduto la proprietà del prodotto «Ciperbloc» all'impresa «Chimac Agriphar S.A.» e che quest'ultima ha successivamente ceduto il citato prodotto all'impresa «Agriphar S.A.», con sede legale in Ougrée (Belgio), Rue de Renory 26/1;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Ciperbloc» dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2013 l'impresa «Agriphar S.A.», con sede in Ougrée (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CIP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500-750 e l 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego presso lo stabilimento dell'impresa «Chimac S.A.», in Ougrée (Belgio), prodotto presso gli stabilimenti delle imprese: «Terranalisi S.r.l.», in Cento (Ferrara), «L.I.F.A. S.r.l.», in Vigonovo (Venezia), «VE.BI istituto biochimico S.r.l.», in Borgoricco (Padova), «ZAPI industrie chimiche S.p.a.», in Conselve (Padova).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14724.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIP

Insetticida in emulsione acquosa pronto all'uso per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

CIP

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 0,2 g (1.97 g/l)
Emulsionanti, acqua q.b. a 100 g

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede infomative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/4 B 4102 OUGREE – BELGIO Tel.:+32.4.385.97.31 / fax: +32.4.385.97.49

Stabilimento di produzione: Chimac S.A. – Ougrèe – Belgio / TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / L.I.F.A. S.R.L. – Via C. Colombo n. 7/7A - Vigonovo (VE) / VE.BI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. - Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD) / ZAPI Industrie Chimiche S.P.A. – Via Terza Strada n. 12 (Z.I.) – Conselve (PD)

PRODOTTO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. /PPO del

Contenuto netto: **ml** 100-200-250-500 -750 / **L** 1 **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso - conservare soltanto nel recipiente originale - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Evitare di inalare direttamente. Evitare di spruzzare negli occhi.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE
CIP è un insetticida piretroide a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione contro gli insetti dannosi. CIP agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi (Afidi, Dialeurodidi, Tortrici, Nottuidi, Tignole, Dorifora, Piralide, Tripidi, Microlepidotteri fillominatori, Coccinigile, ecc...). CIP svolge un'azione repellente per le piante trattate. La particolare presentazione in nebulizzatore manuale ne rende pratico e sicuro l'impiego.

MODALITA' DI IMPIEGO
CIP è un prodotto pronto per l'uso da applicare su tutte le piante da fiore e ornamentali infestate da parassiti. Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40 – 50 cm circa preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.
Compatibilità: il prodotto deve essere usato da solo.

Da impiegarsi esclusivamente per uso floreale e di giardinaggio, per uso domestico da appartamento o giardino.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIP

Insetticida in emulsione acquosa pronto all'uso per piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

CIP

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 0,2 g (1.97 g/l)
Emulsionanti, acqua q.b. a 100 g

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede infomative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 B 4102 OUGREE – BELGIO Tel.:+32.4.385.97.31 / fax: +32.4.385.97.49

PRODOTTO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. /PPO del

Contenuto netto: ml 100 **Partita n.**

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"
oppure:
"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"

09A13511

DECRETO 26 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Merlin Gold».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi regolamenti collegati di cui in particolare il regolamento della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda dell'11 maggio 2006 presentata dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SKY contenente le sostanze attive flufenacet e isoxaflutole;

Visto il decreto del 26 novembre 2003, relativo all'inclusione della sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 relativo all'inclusione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole);

Vista la nota dell'Ufficio in data 15 settembre 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in MERLIN GOLD;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MERLIN GOLD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1, 5, 10, 15, 20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Torre Srl in Montalcino - Torrenieri (Siena) e Sipcam Spa in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer CropScience France in Villefranche (Francia) e Bayer CropScience AG in Francoforte sul Meno (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13316.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MERLIN® GOLD
ERBICIDA IN PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PRECOCE DEL MAIS
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

MERLIN® GOLD

COMPOSIZIONE
100 g di MERLIN GOLD contengono:
35,7 g (428,4 g/l) di flufenacet puro
4,3 g (51,5 g/l) di isoxaflutole puro
coformulanti quanto basta a 100.
Contiene flufenacet: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione: Bayer CropScience France - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG - Francoforte s/Meno (Germania)
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del
Contenuto netto: 1 - 5 – 10 – 15 - 20 litri.
Partita n°:

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Attenzione: utilizzare i guanti durante le operazioni di miscelazione e carico; utilizzare guanti, tuta standard e stivali durante l'irrorazione del prodotto.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia maggiore dell'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'articolo 93 del Dl.vo n. 152 del 3 aprile 2006.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.

MERLIN GOLD è un erbicida selettivo impiegabile in pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais. Il prodotto è attivo, per assorbimento radicale e fogliare, su infestanti in fase di germinazione o da poco emerse (fase di plantula). Il prodotto agisce inibendo la biosintesi dei carotenoidi e la divisione cellulare.
ISTRUZIONI PER L'USO
EPOCA D'IMPIEGO:
Pre-emergenza: subito dopo la semina della coltura
Post-emergenza precoce: entro lo stadio di 2 foglie del mais

SPETTRO D'AZIONE

Graminacee:

Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Panicum miliaceum* (Panico coltivato), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta, da seme).

Dicotiledoni:

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Acalipha virginica* (Acalifa), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia* spp. (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Galeopsis tetrahit* (Canapetta), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Lamium amplexicaule* (Falsa ortica), *Linaria* spp. (Linaiola), *Matricharia chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Physalis alchechengi* (Alchechengi), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella).

DOSE D'IMPIEGO

Pre-emergenza: 1,0 l/ha nei terreni tendenzialmente sabbiosi o limoso sabbiosi; 1,4 l/ha nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica.
Post-emergenza precoce: 1,0 l/ha.
VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Disciogliere la dose prevista di MERLIN GOLD nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Se l'irroratrice è dotata di premiscelatore, versare il prodotto nel premiscelatore all'inizio del riempimento.
Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Non applicare il prodotto su colture non ancora emerse in seguito a ristagni idrici.
Piogge di forte intensità ed abbassamenti termici in fase di emergenza della coltura possono provocare temporanee sensibilizzazioni (imbianchimenti) della stessa; fenomeni analoghi possono manifestarsi anche nelle aree di eventuale sovrapposizione.
Impiegato in pre-emergenza nei terreni torbosi il prodotto non è efficace.
Nell'applicazione di post-emergenza precoce non trattare la coltura con foglie bagnate né associare il prodotto a formulati in emulsione concentrata, a prodotti con bagnanti o con olio bianco.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto in considerazione dell'epoca di impiego

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dall'umidità.

® Marchio registrato

29.09.09

09A13492

DECRETO 30 ottobre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 121 del 24 aprile 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS di Frosinone e commissioni speciali;

Vista la nota n. 755 del 6 ottobre 2009, con la quale la UGL di Frosinone designa, in sostituzione dell'attuale rappresentante, Manzi Gaetano, il sig. Fiorini Antonio, nato a Veroli il 17 gennaio 1945 e residente a Patrica, via Porta a Valle n. 23;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Fiorini Antonio è nominato membro in seno al comitato provinciale INPS, in rappresentanza della UGL di Frosinone.

La sede dell'INPS è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Frosinone, 30 ottobre 2009

Il direttore provinciale: MINNITI

09A13571

DECRETO 30 ottobre 2009.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;

Visto l'art. 410, comma 7 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 251 del 7 luglio 2009 di ricognizione della composizione della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone e relative sottocommissioni;

Vista a nota n. 755 del 6 ottobre 2009, con la quale la UGL di Frosinone designa i signori Fiorini Antonio, nato a Veroli il 17 gennaio 1945 e residente a Patrica in via Porta a Valle n. 23, quale membro effettivo, e Fiorini Sandro, nato ad Alatri il 25 marzo 1964 ed ivi residente in via Tecchiena, quale membro supplente, in sostituzione degli attuali rappresentanti;

Ritenuto di dover provvedere alle predette sostituzioni;

Decreta:

I signori Fiorini Antonio e Fiorini Sandro sono nominati, rispettivamente, membri effettivo e supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione dei signori Macciomei Umberto e Manzi Gaetano, in rappresentanza della UGL di Frosinone.

Il presente ha decorrenza immediata.

Frosinone, 30 ottobre 2009

Il direttore provinciale: MINNITI

09A13572

DECRETO 4 novembre 2009.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio della provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di cui all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo in data 28 settembre 2007, n. 5;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe minime da valere per il prossimo biennio;

Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché le associazioni del movimento cooperativo, già facenti parte della soppressa commissione provinciale per i lavori di facchinaggio;

Sentiti i signori Biagini Angelo della Lega cooperative, Giaggioli Roberto della UIL, Pera Riccardo del CNA, Rosa Carozza della CCIAA, Massimo Basili della UGL e Baldini Giancarlo dell'ASCOM; concordare con l'ufficio nella riunione tenutasi il 3 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa oraria per lavori particolari che debbono essere eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, rimane invariata in euro 13,56.

2. Le tariffe a quintalaggio vengono confermate negli importi di cui alla tabella allegata.

3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

4. La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro straordinario;

50% per lavoro notturno e festivo;

20% per lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.

5. Le tariffe indicate ai commi precedenti, da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

6. Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale e decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 4 novembre 2009

Il direttore provinciale: SANTOLI

ALLEGATO

TARIFFARIO LAVORO DI FACCHINAGGIO PROVINCIA DI VITERBO

1) ANTICRITTOGAMICI, ANTIPARASSITARI E PRODOTTI SIMILARI			
a) carico e stivaggio	al q.le	Euro	0,79
b) scarico e distivaggio	" "		0,79
2) CONCIMI CHIMICI /ESCLUSA CALCIOCIANAMIDE			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,55
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,55
c) trasbordo da carro ferroviario a veicolo (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,55
d) idem da veicolo a carro ferroviario	" "	" "	0,55
e) pesatura	" "	" "	0,12
3) CALCIOCIANAMIDE			
a) carico e stivaggio	" "	" "	0,62
b) scarico e distivaggio	" "	" "	0,62
c) insaccatura, pesatura, legatura ed egalizzazione	" "	" "	3,25
d) pesatura	" "	" "	0,12
4) LEGNAME			
a) Legna da ardere carico e stivaggio sul veicolo	" "	" "	0,68
Legna da ardere carico e distivaggio da veicolo	" "	" "	0,68
Legna da ardere trasbordo da veicolo a carro ferroviaria (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,68
Legna da ardere trasbordo da carro ferroviario a veicolo	" "	" "	0,68
b) Tavole e travette carico e distivaggio	" "	" "	0,75
Tavole e travette carico e stivaggio	" "	" "	0,75
Tavole e travette trasbordo da carro ferroviario a veicolo (compreso stivaggio e distivaggio)	" "	" "	0,75
c) Compensati scarico e distivaggio	" "	" "	0,97
Compensati carico e stivaggio	" "	" "	0,97
Compensati trasbordo da vagone a veicolo (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,97
Compensati scarico da veicolo a vagone	" "	" "	0,97
d) Traverse normali carico e stivaggio sul veicolo	cad.	" "	0,58
Traverse normali carico e distivaggio	" "	" "	0,42
Traverse normali carico e stivaggio sul vagone	" "	" "	0,58
Traverse normali collaudo carico e stivaggio su vagone	" "	" "	0,66
e) Scambi collaudo carico e stivaggio su vagone	" "	" "	1,65
f) Scambi solo carico e scarico	" "	" "	1,65
g) Travi e tronchi prezzo da convenirsi			
5) PAGLIA E FIENO			
a) carico e stivaggio su veicolo (balle)	" "	" "	0,37
b) scarico, stivaggio e distivaggio balle da veicolo	" "	" "	0,32
c) scarico e distivaggio balle da veicolo e stivaggio a terra superiore a m. 3	" "	" "	0,37
d) trasbordo da veicolo a vagone balle (compreso distivaggio e stivaggio)	" "	" "	0,37

e) trasbordo da vagone a veicolo	cad.	Euro	0,37
f) copertura vagone ogni copertone	“ “	“ “	11,44
6) VINI-PETROLI-LIQUORI-OLI (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) in fusti da q.li 5	al q,le	“ “	0,82
b) in fusti da q.li 5 a q.li 8	“ “	“ “	1,07
c) serbatoio e cisterna (con pompa a mano)	“ “	“ “	0,53
d) in damigiana da l. 50 a l. 70	“ “	“ “	2,14
e) riempimento damigiana e trasporto con carico dalla cantina al veicolo	“ “	“ “	2,52
7) CARBONE			
a) coke alla rinfusa da vagone al veicolo	“ “	“ “	0,50
b) coke alla rinfusa scarico a terra	“ “	“ “	0,37
c) fossile alla rinfusa scarico a terra	“ “	“ “	0,37
d) fossile alla rinfusa da vagone a veicolo	“ “	“ “	0,42
e) carico su veicolo coke alla rinfusa	“ “	“ “	0,65
f) carico su veicolo fossile alla rinfusa	“ “	“ “	0,65
8) MATERIALE EDILE			
a) scarico e distivaggio calce in zolle	“ “	“ “	0,58
b) carico e stivaggio calce in zolle	“ “	“ “	0,58
c) carico e stivaggio calce in sacchi	“ “	“ “	0,58
d) carico e stivaggio gesso e cemento in sacchi	“ “	“ “	0,58
e) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa calce in sacchi (compreso stivaggio e distivaggio)	“ “	“ “	0,52
f) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa cemento e gesso in sacchi (compreso distivaggio e stivaggio)	“ “	“ “	0,52
g) scarico e distivaggio eternit	“ “	“ “	0,98
h) carico e stivaggio eternit	“ “	“ “	0,98
i) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa eternit (compreso distivaggio e stivaggio)	“ “	“ “	0,98
l) scarico e distivaggio da vagone argilla, sabbia e pozzolana	“ “	“ “	0,50
m) scarico e distivaggio a stabilimento argilla, sabbia e pozzolana	“ “	“ “	0,44
n) carico e stivaggio forati e mattoni	“ “	“ “	0,58
9) MERCI VARIE (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) carta in risme a cartone da pacchi	“ “	“ “	0,58
b) travi in ferro	“ “	“ “	0,65
c) profilati in ferro	“ “	“ “	0,74
d) filo di ferro in rotoli	“ “	“ “	0,52
e) filo spinato in rotoli	“ “	“ “	0,58
f) pasta alimentare	“ “	“ “	0,55
g) riso	“ “	“ “	0,55
h) zucchero	“ “	“ “	0,55
i) generi alimentari in cassa	“ “	“ “	0,55
l) stracci	“ “	“ “	0,98
m) vetri in cassa	“ “	“ “	1,65
n) legumi in cassa	“ “	“ “	0,55
o) nocciole e castagne	“ “	“ “	0,66

p) nocciole e castagne: insaccatura e pesatura	al q.le	Euro	1,16
q) nocciole e castagne: insaccatura, pesatura, legatura e carico	“ “	“ “	1,17
r) solo pesatura di merci varie	“ “	“ “	0,12
10) LANA IN BALLE			
a) pesatura, carico e stivaggio	“ “	“ “	2,46
b) carico e stivaggio	“ “	“ “	2,18
c) scarico e distivaggio e pesatura	“ “	“ “	2,35
d) scarico e distivaggio	“ “	“ “	2,28
e) insaccatura e cucitura balloni di lana	“ “	“ “	4,60
11) MANGIMI E SEMENTI			
a) carico e stivaggio	“ “	“ “	0,53
b) scarico e distivaggio	“ “	“ “	0,53
c) insaccatura e legatura	“ “	“ “	0,37
d) pesatura	“ “	“ “	0,12
12) GAS LIQUIDI (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio)			
a) in bombole piene	cad.	“ “	0,16
b) in bombole vuote	“ “	“ “	0,15
13) PER TRASLOCHI E MACCHINARI Prezzi da convenirsi			
14) GRANO Si applicano le tariffe a carattere nazionale			
15) OPERAZIONI AGGIUNTIVE			
a) per l’accatastamento e vuotatura delle merci ad altezza superiore a m. 2 fino a m. 3 spetta un maggior compenso di - oltre i m. 3	al q.le “ “	“ “ “ “	1,00 0,19
b) per il trasporto delle merci a distanza superiore a m. 15 e fino a m. 30 spetta un maggior compenso di - oltre i m. 30	“ “ “ “	“ “ “ “	1,00 0,25
c) per ogni gradino percorso in salita o in discesa oltre i primi 3 spetta un maggior compenso di	cad.	“ “	0,05
d) per colli fino a kg. 50 spetta una maggiorazione del 30% per colli fino kg. 75 spetta una maggiorazione del 20%			
16) GRANO E CEREALI (entrata e uscita del grano e dei cereali in genere con automezzi muniti di cisterne e con camion muniti di cassone) Sono da considerarsi lavori di facchinaggio quelli svolti presso gli automezzi muniti di cassone e di cisterna, compresi i lavori meccanizzati inerenti le operazioni di scarico e carico. Sono pertanto esclusi da tali operazioni medesime gli autisti.			
a) operazioni di carico su camion (uscita con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianatura su camion)	al q.le	Euro	0,08
b) operazioni di carico su camion (uscita a mezzo di apparecchiatura con tubi aspiranti snodati, con paleggiatura, accatastamento ed eventuale spianatura su camion)	“ “	“ “	0,07
c) operazioni come sopra eseguite a mezzo di apparecchiature rigide che richiedono operazioni di paleggiatura per avvicinamento a tubo aspirante	“ “	“ “	0,11

d) operazioni di scarico (entrata) con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianamento	al q.le	Euro	0,07
17) TUBI PER IRRIGAZIONE E RELATIVI ACCESSORI			
- distivaggio, carico e scarico	" "	" "	1,87
- distivaggio, scarico e stivaggio per i lavori di facchinaggio eseguiti in zone extraurbane, le predette tariffe sono aumentate del 15%	" "	" "	1,87

09A13757

DECRETO 6 novembre 2009.

Rettifica al decreto 14 settembre 2009 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 5 novembre 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto 14 settembre 2009 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 5 novembre 2008 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Rilevato che alla riga 3 dell'allegato al citato decreto 14 settembre 2009 è stato erroneamente inserito il sottoindicato prodotto fitosanitario contenente la sola sostanza attiva mancozeb e non diflubenzurone:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Data scadenza	Impresa	Sostanza attiva
011478	FUNGIZEB 80 WP	22/10/2002	30/06/2009	Agriphar S.A.	mancozeb

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 14 settembre 2009;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 14 settembre 2009 nelle seguenti parti: viene eliminata la riga 3 relativa al prodotto fitosanitario Fungizeb 80 WP dell'impresa Agriphar S.A., registrato al n. 11478 con decreto in data 22 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A13762

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2009.

Cancellazione della varietà di *Lactuca sativa L.* denominata «*Or Rosplus*», dal registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24, che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096», modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, e in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora in sede di esame, risulti che detta varietà non sia più distinta;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5, che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto del 4 febbraio 1999 con il quale è stata iscritta la varietà di lattuga denominata «*Or Rosplus*»;

Considerato che, in sede di esame, tale varietà è risultata non distinta dalla varietà di lattuga Camaro, sulla base di prove ufficiali effettuate dall'Ense;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 settembre 2009, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo in quanto non sufficientemente distinta dalla varietà di lattuga Camaro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto riportata varietà, iscritta nel Registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con il decreto ministeriale a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Specie	Varietà	Responsabile	D.M. Iscrizione al Registro
Lattuga	*Or Rosplus*	BLUMEN S.R.L.	04/02/1999

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A13636

DECRETO 5 novembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Robiola di Roccaverano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Robiola di Roccaverano»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2005 recante integrazione e modifica al decreto 4 novembre 2003 citato;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo privato nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato «Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 novembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 novembre 2003 e già confermato con decreto 4 novembre 2006, al Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP, con sede in Roccaverano (Asti), via Roma n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Robiola di Roccaverano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 novembre 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13758

DECRETO 5 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna soc. cons. a r.l. - unico socio», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2006 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Soc. Cons. a r.l. - unico socio, ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n. è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 ottobre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio chimico merceologico della Sardegna soc. cons. a r.l. - unico socio, ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti

sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

09A13672

DECRETO 5 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Siena» autorizzato con decreto 11 dicembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2006, con il quale al Laboratorio unione italiana vini - Siena, ubicato in Siena, Via Massetana Romana n. 58/B è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 15 ottobre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio unione italiana vini - Siena, ubicato in Siena, Via Massetana Romana n. 58/B è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Titolo alcolometrico volumico (0,05 ÷ 20 ml/100ml)	MI 033 / 2006 Rev. 7
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. 491/09/CE allegato I + allegato III
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile (0,05 ÷ 1,07 g/l)	MI 038/2006 Rev. 7
Estratto ridotto, Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 (Circolare MIPAF 12/03/03)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 (Circolare MIPAF 12/03/03)
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	MA-F-AS321-05-SULFAT
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 pto 4B
Zuccheri riduttori	MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 4 2009
Zuccheri riduttori (1÷36 g/l)	MI 036/2007 Rev. 9
Zuccheri riduttori e non riduttori (Vini e mosti 1÷300g/l, Aceti 1÷500g/l)	MI 004/2008 Rev. 8

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13750

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Amarene Brusche di Modena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui al Regolamento (CE) n. 510/06.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1028 della Commissione del 29 ottobre 2009, la denominazione «Amarene Brusche di Modena» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1028 del 29 ottobre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Amarene Brusche di Modena», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
AMARENE BRUSCHE DI MODENA
Indicazione Geografica Protetta

Art. 1
Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Amarene Brusche di Modena" è riservata esclusivamente alla confettura che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

Al momento dell'immissione al consumo la confettura *"Amarene Brusche di Modena"* IGP presenta le seguenti caratteristiche chimico fisiche:

- Aspetto esteriore: consistenza morbida, caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri;
- Indice rifrattometrico a 20° tra 60 e 68 gradi brix;
- Tenore di aspro caratteristico (acidità), determinato attraverso la misura dell'indice Ph compreso tra 2,5 e 3,5;

Il sapore caratteristico della confettura *"Amarene Brusche di Modena"* IGP presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Al momento dell'immissione al consumo la confettura "Amarene Brusche di Modena" ha una percentuale minima di zucchero del 60%.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di coltivazione dei frutti e di produzione della confettura *"Amarene Brusche di Modena"* IGP è rappresentata esclusivamente dal territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca, in provincia di Modena e dal territorio limitrofo della Provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato.

Art. 4
Prova dell' origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna di essa, i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori e dei produttori, nonché attraverso la denuncia tempestiva delle quantità prodotte alla struttura di controllo, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

La materia prima utilizzata per la produzione della confettura di *"Amarene Brusche di Modena"* IGP è costituita dai frutti di ciliegio acido provenienti da piantagioni composte dalle seguenti "varietà": Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

Le condizioni ambientali e di coltura dei frutteti destinati alla produzione della confettura a indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli di norma usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire un'illuminazione e arieggiamento dell'intera chioma dell'albero. In particolare, la distanza lungo la fila e quella tra le file non deve essere inferiore ai quattro metri, mentre le forme di allevamento devono essere riconducibili a vaso o a fusetto e loro varianti.
La coltivazione non richiede interventi particolari sotto il profilo della concimazione e della difesa fitosanitaria. E' praticato l'inerbimento naturale nell'interfilare mentre sulla fila si opera con il diserbo chimico o pacciamatura per evitare danneggiamenti alle piante che hanno spiccata attitudine ai polloni. È consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata, comunque, ogni pratica di forzatura.
La raccolta viene effettuata nel periodo compreso dal 20 maggio al 31 luglio, tenuto conto dell'epoca di maturazione delle singole varietà presenti nel frutteto.

Al momento della raccolta il frutto deve essere maturo, deve cioè presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti e presentare le seguenti caratteristiche:

- colore epidermide: da rosso chiaro a rosso cupo;
- colore polpa: giallo o aranciato;
- colore succo: da incolore a giallastro;
- contenuto in zuccheri: > 16° brix;
- contenuto in acidi: da medio a medio elevato > 18 g/l acido malico;
- resa in succo: > 75%.

La consegna all'azienda di produzione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla raccolta. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative dei frutti ed evitare l'insorgere di fermentazioni è necessario tenere sotto controllo la temperatura mediante processo di raffreddamento esterno da avviarsi entro due ore dalla raccolta.
Il raffreddamento può avvenire attraverso la semplice immersione nei "bins" di acqua e blocchi di ghiaccio ovvero di sola acqua avente una temperatura non superiore ai 15°C, come pure attraverso l'utilizzo di stazioni mobili di raffreddamento o di celle frigorifere presso i centri di raccolta che assicurino una temperatura esterna variabile tra i 5° e i 15°C.

Nella preparazione della confettura a indicazione geografica protetta *"Amarene Brusche di Modena"*, al fine di conferire al prodotto le sue peculiari caratteristiche, sono ammesse soltanto le pratiche di produzione tradizionali, riconducibili alla metodologia della concentrazione per evaporazione termica del frutto. La percentuale di frutti utilizzati per la produzione della confettura deve corrispondere alla proporzione minima di gr.150 per 100 gr. di prodotto finito.
La lavorazione inizia con l'inserimento dei frutti in una passatrice o denocciolatrice, dove questi vengono denocciolati e privati dei piccioli. Succo e frutta vengono quindi avviati al concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale non superiore al 35% in peso del prodotto e dove si predispone e si mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60°C e 80°C allo scopo di sciogliere lo zucchero.
Non è ammessa l'aggiunta di zuccheri diversi dal saccarosio. Non sono ammessi né coloranti, né conservanti, né addensanti.
La concentrazione per evaporazione può avvenire, oltre che con il metodo classico del fuoco diretto a vaso aperto, anche sottovuoto. Questo secondo metodo è basato su di una depressione interna al concentratore e quindi su di una bollitura a temperatura inferiore compresa tra i 60°C e i 70°C, cosa che permette una riduzione dei tempi di lavorazione.

Per preservare le caratteristiche della confettura, il confezionamento deve avvenire in linea al termine della lavorazione, in modo da evitare una successiva pastorizzazione che potrebbe variare il sapore tipico della confettura Amarene Brusche di Modena IGP, dato dal buon equilibrio tra il gusto acido e quello dolce.

Art. 6
Legame con l'ambiente

L'origine e la reputazione della confettura di *"Amarene Brusche di Modena"* IGP vanta una storia plurisecolare dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta quel particolare "saper fare", tramandatosi fedelmente nel tempo, della popolazione del luogo, che è legato alla necessità della rapida trasformazione di un frutto di ridotta conservabilità e che ha dato vita a un prodotto rinomato e apprezzato principalmente per la naturalità del processo produttivo. Quest'ultimo è basato sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto, senza l'impiego di addensanti coloranti o conservanti, l'alto contenuto di frutta rispetto allo zucchero immesso e l'assenza di ulteriori successivi passaggi di lavorazioni prima del confezionamento.
A dimostrazione della reputazione di cui gode il prodotto in argomento non può non considerarsi l'esistenza di un distretto produttivo, nel territorio di cui all'articolo 3, dove, già a partire dagli inizi del secolo scorso, si potevano contare numerose aziende agricole cerasicole oltre a centri di raccolta e frigoconservazione della frutta, nonché diversi laboratori artigianali e piccole e medie aziende di produzione della confettura.
Se il primo esperimento di coltivazione intensiva delle piante di ciliegio viene attuato nel 1882 da un avvocato, *Luigi Mancini,* nel suo podere "La Colombarina" presso Vignola (v. *G. Silingardi " I pionieri dell'economia modenese" in Bollettino della CCIAA di Modena, 1963*), già nel 1820 è riportata la testimonianza del grande botanico *Giorgio Gallesio* (cfr. il manoscritto *"I giornali dei viaggi"*) che sottolinea l'usanza "di contornare i casolari di campagna di piante di ciliegio allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte" considerata l'esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello familiare nella provincia agricola modenese.
Le antiche e numerose ricette testimoniano nel tempo l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio, sia a livello familiare che artigianale, dalle più antiche – contenute, in particolare, ne "L'arte di ben cucinare et istruire" di *Bartolomeo Stefani* del 1662, nel manoscritto noto come "*Centonovantadue ricette dell'800 padano"* del 1860 e nel "Ricettario" di *Ferdinando Cavazzoni*, credenziere di Casa Molza, pure del 1860 - fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe.

Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 - il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padroni di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 (*Tripi "Centonovantadue ricette dell'800 padano*") e il secondo redatto da *Ferdinando Cavazzoni,* credenziere di Casa Molza*,* e pubblicato nel 2001 (*Ronzoni "Un libro di cucina modenese dell'ottocento")* - che riportano modalità di preparazione della confettura.
La reputazione della confettura *"Amarene Brusche di Modena"* è stata determinata, oltre che dalla maestria degli abitanti dei comuni di cui all'articolo 3, anche dalle caratteristiche qualitative e organolettiche del prodotto in argomento che riesce a distinguersi con decisione da tutti gli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica*.*
Tali caratteristiche sono poi il felice risultato di quei requisiti organolettìci e chimico-fisici della materia prima derivante dalle varietà di ciliegio acido coltivate nell'areale indicato, dove i terreni si caratterizzano per un drenaggio, una tessitura e un livello di profondità del profilo di terreno coltivato ottimali allo sviluppo delle piante, tali da ottenere produzioni di alto livello qualitativo e merceologico ben rinomati.
Infatti i volumi di produzione non trovano ostacoli ad una pronta collocazione sul mercato, sia in Italia che all'estero (cfr. *Bollettini della CCIAA di Modena*).

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.

Art. 8
Etichettatura

La confettura *"Amarene Brusche di Modena"* IGP è confezionata in contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le seguenti capacità: 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml e, per uso professionale, 2650 ml, 5000 ml.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, riportato di seguito e dettagliatamente descritto, i seguenti elementi:

- il simbolo grafico comunitario;
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice.
Il produttore ha facoltà di indicare in etichetta i riferimenti alla varietà della pianta da cui proviene il frutto, l'annata di produzione, nonché il metodo di coltivazione impiegato.
Il logo della denominazione *"Amarene Brusche di Modena"* IGP consiste in una figura formata da una A graziata in carattere tipografico times in colore verde scuro (pantone n.363) nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena in colore rosso (pantone n.1788) con gambo e foglia. Il gambo del frutto è nella sua lunghezza in colore verde chiaro (pantone n.382) e all'apice in colore rosso (pantone n.1788), mentre la foglia, che si confonde parzialmente con la lettera A, è in colore verde scuro nella parte superiore (pantone n.363) e in colore verde chiaro nella parte inferiore (pantone n.382).
La figura è inscritta in un quadrato di mm. 74x74. Nello spazio sottostante su righe è riprodotta la scritta in colore nero AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P. riportata in carattere tipografico novarese medium in tre righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale rispettivamente di mm. 106, 61, 30 e di altezza mm. 7, fra loro distanziate di mm. 4.
Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.
La dicitura *"Amarene Brusche di Modena"* è intraducibile.

AMARENE BRUSCHE
DI MODENA
I.G.P.

09A13751

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Romano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1030 della Commissione del 29 ottobre 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Pecorino Romano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1030 del 29 ottobre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della DOP Pecorino Romano

Art. 1

La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio "Pecorino Romano" comprende l'intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.

Art. 2

Il formaggio a pasta dura e cotta "Pecorino Romano" è prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di produzione, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

A) il latte, può subire un trattamento termico di termizzazione, ed essere eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali ed autoctoni, talora integrate con ceppi provenienti dell'area di produzione, deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 38°/40°C, con caglio di agnello in pasta proveniente esclusivamente da animali allevati nella medesima zona di produzione.
B) la cottura della cagliata dovrà avvenire a temperature che variano tra 45°C/48°C.
C) la salatura può essere effettuata a secco e/o in salamoia. La stagionatura si protrae per almeno cinque mesi per il formaggio da tavola, per almeno otto mesi per il formaggio da utilizzarsi grattugiato. Si può effettuare la cappatura con protettivi per alimenti di colore neutro o nero;
D) forma cilindrica a facce piane;
E) dimensioni: il diametro del piatto è compreso fra 25 cm e 35 cm, altezza dello scalzo compresa tra 25 cm e 40 cm.
F) peso variabile da 20 kg a 35 kg in relazione alle dimensioni della forma. Sono tollerate leggere variazioni delle caratteristiche dimensioni e del peso in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
G) aspetto esterno: crosta sottile, di colore avorio o paglierino naturale, talora cappata con appositi protettivi;
H) pasta: struttura compatta o leggermente occhiata; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al paglierino più o meno intenso, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
I) sapore: aromatico e lievemente piccante per il formaggio da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura avanzata nel formaggio da grattugia. Il formaggio presenta un aroma caratteristico delle particolari procedure di produzione;
J) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 36%.

La zona di produzione e stagionatura del formaggio Pecorino Romano comprende l'intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto. Il formaggio si produce, secondo gli usi tradizionali legati alle condizioni ambientali, nel periodo compreso da ottobre a luglio.

Art. 3

Il formaggio a denominazione d'origine "Pecorino Romano" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il logo della denominazione di seguito riportato, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il logo della denominazione è costituito da un rombo in linea continua o tratteggiata, con angoli arrotondati contenente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione Pecorino Romano.

Le forme di Pecorino Romano sono sottoposte alla marchiatura all'origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime sulla forma la denominazione Pecorino Romano ed il logo della denominazione, in apposito riquadro_la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.
Alla denominazione Pecorino Romano può essere aggiunta nella matrice entro il perimetro del casello identificativo della ditta e della provincia di appartenenza, l'indicazione "Lazio" o "Sardegna" o"Grosseto", a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nel territorio geografico indicato.
E' consentito l'utilizzo di un logo aggiuntivo Regionale da apporre insieme al logo della denominazione nelle etichette da applicare sul piatto della forma se l'intero ciclo produttivo si compie nella Regione stessa.
I loghi regionali sono i seguenti.

Il Logotipo "PECORINO ROMANO DEL LAZIO" consta di due cornici sovrapposte, l'una con la struttura inferiore cuneo e la parte superiore scalettata sulla cui sommità compare l'altra di forma circolare.
In questa è collocata l'illustrazione di un mezzobusto raffigurante un antico romano con armatura ed elmo, il tutto raccolto in una ulteriore cornice interna.
All'interno dalla cornice a cuneo è collocata la specifica " PECORINO ROMANO DEL LAZIO" in colore nero e realizzata con un carattere spigoloso che richiama alla memoria le antiche iscrizioni romane scolpite nel marmo.

ESECUTIVO/COLORE

Il Logotipo "PECORINO ROMANO DEL LAZIO" per la propria costruzione complessa è realizzato con una quadricromia totale, della quale definiamo le percentuali dettagliate

Logo aggiuntivo Regione Sardegna: costituito dal logo costitutivo la DOP Pecorino Romano, con la scritta Prodotto in Sardegna, inserito all'interno della raffigurazione dell'Isola, aperta al logo medesimo.

Logo aggiuntivo Regione Toscana - Provincia di Grosseto: raffigurante il territorio del Grossetano, con indicazione Prodotto in Grossetto.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

“Pecorino Romano”
N. CE:)
DOP (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA
Tel : 06-46655104 - Fax:06-46655306
e-mail:saco7@politicheagricole.gov.it

2. Associazione:
2.1 nome: Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano
2.2 indirizzo: Corso Umberto I, 226 - 08015 Macomer (NU)
tel 0785/70537 - fax: 0785/72215
2.3 composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. Tipo di prodotto: Classe 1.3 - Formaggi

4. Disciplinare:
(sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, par.2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: “**Pecorino Romano”**

4.2 Descrizione:
Il “Pecorino romano” DOP è un formaggio a pasta dura e cotta prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona indicata al punto 4.3 . All’atto della sua immissione al consumo si presenta di forma cilindrica a facce piane, con diametro del piatto compreso fra 25 cm e 35 cm e altezza dello scalzo compresa tra 25 cm e 40 cm. Il peso è compreso tra 20 kg a 35 kg in relazione alle dimensioni della forma. La crosta è sottile, di colore avorio o paglierino naturale, talora cappata con appositi protettivi. La pasta ha una struttura compatta o leggermente occhiata; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al paglierino più o meno intenso. Il sapore è aromatico e lievemente piccante per il formaggio da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura avanzata nel formaggio da grattugia. Il formaggio presenta un aroma caratteristico. Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 36%.

4.3 Zona geografica:
Intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.

4.4 Prova dell’origine: Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseificatori degli stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quando disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:
Il latte, può subire un trattamento termico di termizzazione ed eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali ed autoctoni, talora integrate con ceppi provenienti dall'area di produzione, deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 38 ed i 40 °C con caglio di agnello in pasta proveniente esclusivamente da animali allevati nella medesima zona di produzione. La cottura della cagliata dovrà avvenire a temperature che variano da 45° a 48°C. La salatura può essere effettuata a secco e/o in salamoia. La stagionatura si protrae per almeno cinque mesi per il formaggio da tavola, per almeno otto mesi per il formaggio da utilizzarsi grattugiato. Si può effettuare la cappatura con protettivi per alimenti di colore neutro o nero. Il formaggio si produce nel periodo compreso da ottobre a luglio.
Le operazioni di produzione del latte, di produzione e stagionatura del formaggio "Pecorino Romano" e le operazioni di marchiatura devono avvenire all'interno dell'areale indicato al punto 4.3.

4.6 Legame:
Per i fattori naturali, si segnalano le particolari condizioni climatiche e pedologiche. Per i fattori umani si evidenzia la storica presenza e diffusione del formaggio nei mercati di consumo.

4.7 Struttura di controllo: la struttura di controllo adempie le condizioni stabilite nella EN 45011
Nome: OCPA
Indirizzo: Zona industriale Macomer c/o Consorzio Latte 08015 Macomer
Tel. 0785742196 Fax: 0785742197
e-mail: ocpa.cert@tiscali.it

4.8 Etichettatura:
Le forme di Pecorino Romano sono sottoposte alla marchiatura all'origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime sulla forma la denominazione "Pecorino romano" ed il logo della denominazione, la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.
Il logo della denominazione è costituito da un rombo in linea continua o tratteggiata con angoli arrotondati contenente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione Pecorino Romano.
E' consentito l'utilizzo di un logo aggiuntivo Regionale da apporre insieme al logo della denominazione nelle etichette da applicare sul piatto della forma se l'intero ciclo produttivo si compie nella Regione stessa.

09A13755

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) autostrada Salerno - Reggio Calabria - tronco 3°, tratto 2°, lotto 3°, stralcio A, dal km 369+800 al km 378+500. (CUP F91B01000390001). (Deliberazione n. 38/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:

l'art. 5, comma 1, che dispone che – per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 – questo Comitato finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel Programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento – da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali – di un importo non inferiore a 750 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visto, segnatamente, l'art. 163 che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha ap-

provato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato – nel ripartire le risorse per le aree sottoutilizzate (FAS) recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) – ha riservato euro 1.130.000.000,00 all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche e, al punto F.2.2, 288,0 milioni di euro alla «sicurezza», di cui 31,0 milioni di euro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate dalla richiamata delibera n. 19/2004 all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e 200,0 milioni di euro resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle risorse attribuite al Ministero stesso in via ordinaria, riservando 23,0 milioni di euro per finalità premiali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), recante «Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2005-2008», e visti in particolare:

la voce Q.2.1 della tabella di assegnazioni, che quantifica in 637,5 milioni di euro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS;

la voce R.1. di detta tabella, concernente l'accantonamento di 300,0 milioni di euro per l'ulteriore finanziamento del Programma di accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

il punto 14 che prevede che con separata delibera si provvederà – per il citato ammontare di 637,5 milioni di euro e secondo i criteri adottati nella delibera n. 21/2004 – all'individuazione degli interventi ricadenti nel Mezzogiorno inclusi nel PIS, che, avendo necessità di risorse finanziarie aggiuntive per la loro completa realizzazione, abbiano la capacità di produrre spesa in misura significativa negli anni 2005-2006, mentre l'importo di 112,5 milioni di euro resta accantonato per interventi infrastrutturali prioritari nelle Regioni del Centro-Nord;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), con la quale questo Comitato:

ha quantificato in 252,8 milioni di euro le risorse di cui alla delibera n. 21/2004 non ancora allocate, destinandole al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla 11ª nell'allegato A della delibera stessa;

ha destinato l'85 per cento dell'accantonamento di cui al punto R.1 della tabella di assegnazioni di cui alla delibera n. 34/2005 all'accelerazione degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche localizzati nel Mezzogiorno;

ha finalizzato le risorse di cui all'alinea precedente (pari a 255,0 milioni di euro), le risorse di cui al punto Q.2.1 della delibera n. 34/2005 (637,5 milioni di euro) – al netto di 17,85 milioni di euro riservati alla premialità – e le eventuali risorse residue ex delibera n. 21/2004 al finanziamento degli interventi considerati eleggibili alla stregua dei criteri di cui alla delibera per ultimo citata e riportati nell'allegato 1;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 155 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006), con la quale questo Comitato:

ha assegnato al soggetto aggudicatore, ANAS S.p.A., per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio-Calabria, dal Km. 47+800 al Km 53+800 un finanziamento massimo di 300.005.557,12 euro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, di cui 140.000.000,00 euro a valere sulle risorse relative al 2007 e 20.005.557,12 euro a valere sulle disponibilità relative al 2008;

ha assegnato all'ANAS, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della predetta autostrada, dal km 222 al km 225,8, un contributo massimo – a valere sulle citate disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate – di 150.122.702,84 euro, di cui 65.122.702,84 euro a valere sulle disponibilità relative al 2007;

Viste la delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006) e la delibera 29 marzo 2006, n. 116 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato all'ANAS – per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 4° megalotto dal Km 108+000 al km 139+000, il cui costo è stato quantificato in 1.038.987.000,00 euro – contributi, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, per complessivi 712.445.000,00 euro di cui 286.147.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2008;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, conferma all'allegato 2, tra le articolazioni della menzionata voce «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordina-

mento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 27 maggio 2009, n. 22168, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa all'intervento «Autostrada Salerno-Reggio Calabria – lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 Tronco 3° - Tratto 2° - lotto 3° stralcio A dal km 369+800 al km 378+500», richiedendo per detto intervento il finanziamento di 61.241.382,18 euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture ex art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la successiva nota 24 giugno 2009, n. 26192, con la quale lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che – a esito di una serie di riscontri effettuati su richiesta del Ministero per lo sviluppo economico – sono stati definiti i quadri economici degli interventi relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria finanziati con le menzionate delibere n. 155/2005 e n. 116/2006 e che sono state quantificate economie per un ammontare complessivo di 186.802.000,00 euro e ha proposto di destinare parte di dette somme all'intervento in esame, riservando il residuo a ulteriori interventi per lo stesso Asse autostradale;

Vista la nota 25 giugno 2009, n. 26456, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad integrazione della citata nota 24 giugno 2009, n. 26192, ha rettificato il totale di tali recuperi in 186.797.000,00 euro;

Considerato che il predetto intervento è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, e nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Considerato che l'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economica e finanziaria 2009/2013 – sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69, – riporta alle tabelle 3.10 e 3.11, l'«Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che l'intervento attiene al completamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento, al tipo 1a delle Norme CNR/80, dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria Tronco 3°, Tratto 2°, lotto 3°, stralcio A, dal Km 369+800 al Km 378+500;

che i lavori di completamento si sono resi necessari a seguito della rescissione del contratto con l'impresa Coopcostruttori S.c. a r.l. in data 14 ottobre 2003;

che successivamente alla rescissione, i lavori venivano affidati all'Impresa Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., terza classificata nella procedura concorsuale originaria;

che l'Impresa Condotte d'Acqua S.p.A. in data 12 marzo 2008 ha richiesto lo scioglimento dall'impegno assunto per il completamento dei lavori in esame;

che si è quindi proceduto allo sviluppo di un nuovo progetto esecutivo per i lavori di completamento e a una nuova procedura di gara;

che il progetto riguarda, quindi, il completamento dei lavori a seguito delle attività svolte sia dall'Impresa ex Coopcostruttori s.c. a r.l., sia dall'Impresa Società italiana Condotte d'acqua S.p.A.;

che, in particolare, i lavori eseguiti dall'Impresa ex Coopcostruttori S.c. a r.l. riguardano in massima parte le opere relative alla nuova sede nord dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 369+800 al km 378+500 e che le opere stesse sono parzialmente realizzate e necessitano di alcune attività di ripristino per la prosecuzione delle stesse;

che il nuovo progetto dei lavori di completamento comprende:

lo stato di consistenza sottoscritto tra ANAS ed ex Coopcostruttori nel luglio 2004 comprensivo dei disegni costruttivi redatti dall'Impresa durante il corso dei lavori ed approvati dal direttore dei lavori;

le relazioni a struttura ultimata ed allo stato dell'arte delle opere, redatte dal direttore dei lavori, oltre ai certificati di collaudo delle opere ultimate e al verbale di accertamento allo stato dell'arte quale nulla osta alla prosecuzione delle opere eseguite solo in parte;

i decreti definitivi di esproprio con annessi i piani particellari descrittivi e grafici, oltre a due atti di compravendita sottoscritti successivamente alla scadenza del decreto di pubblica utilità;

le attività relative al ripristino dei lavori e lo stato di consistenza della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., solamente per le attività che hanno determinato una modifica allo stato dei luoghi rispetto allo stato di consistenza precedente;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in mesi 40;

che all'intervento è stato assegnato il CUP F91B01000390001;

sotto l'aspetto finanziario:

che come risulta dal quadro economico il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento è indicato in euro 108.833.003,09 di cui euro 47.591.620,91 già disponibili in quanto residuo sia della rescissione contrattuale con l'impresa Coopcostruttori S.c. a r.l., sia dei lavori svolti con procedura d'urgenza dalla Società Italiana per Condotte Acqua S.p.A.;

che sono stati definitivamente formalizzati i quadri economici di tre interventi relativi alla Salerno - Reggio Calabria e che da tale rideterminazione dei quadri economici emergono economie a valere sul fondo FAS accelerazione per complessivi euro 186.797.000,00 come di seguito:

importi in milioni di euro

DELIBERA	OPERA		COSTO OPERA	RIDETERMINAZIONE COSTO	CONTRIBUTO FAS ACCELERAZIONE	RECUPERO
155/2005 - di cui sul 2007 - di cui sul 2008	km 47,8	km 53,8	300,006	248,978	300,006 140,000 20,006	**51,028** 31,022 20,006
155/2005 (sul 2007)	km 222	km 225,8	150,123	136,092	150,123	**14,031**
1/2006, 116/2006 (sul 2008)	km 108	km 139	1.038,99	877,073	781,183	**121,738***
TOTALE						**186,797**

*Ottenuto riproporzionando il contributo FAS rispetto al minor costo dell'opera.

che viene quindi proposta, per completare la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, l'assegnazione di economie pari a euro 61.241.328,18, a valere su assegnazioni dei fondi FAS accelerazione effettuate con delibera 155/2005 – per l'importo di euro 45.053.442,88 sulle disponibilità relative al 2007 e, per l'importo di euro 16.187.885,30, su quelle relative al 2008;

che la scheda sintetica del piano economico-finanziario redatta dall'ANAS non indica un potenziale ritorno economico dalla gestione dell'opera;

Delibera:

1. *Rideterminazione contributi.*

1.1 Il contributo di euro 300.005.557,12 assegnato all'ANAS con delibera n. 155/2005 per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria - lotto dal Km 47,8 al Km 53,8 -, finanziato con fondi FAS accelerazione, è rideterminato in euro 248.978.000,00, pari al costo consolidato dell'intervento, quale risultante dal quadro economico definitivamente formalizzato: più specificatamente, la quota imputata all'annualità 2007 viene rideterminata in euro 108.977.557,12, con un'economia di euro 31.022.442,88, mentre viene revocata l'assegnazione di euro 20.005.557,12, imputata sull'annualità 2008.

1.2 Il contributo di euro 150.122.702,84, assegnato all'ANAS con la citata delibera n. 155/2005 per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della predetta autostrada dal Km 222 al Km 225,8 è rideterminato in euro 136.092.000,00, pari al costo consolidato dell'intervento quale risultante dal quadro economico definitivamente formalizzato e, più specificatamente, la quota imputata sull'annualità 2007 viene rideterminata in euro 51.091.702,84, con un'economia di euro 14.031.000,00;

1.3 Il contributo di euro 781.183.000,00 assegnato all'ANAS con delibere n. 1/2006 e n. 116/2006 per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria 4° megalotto, dal km 108+000 al km 139+000, al netto delle economie per 68.738.000,00 euro già assegnate dalla citata delibera 116/2006, viene rideterminato in euro 590.707.000,00, con un'economia di euro 121.738.000,00, imputata all'annualità 2008.

2. *Assegnazione contributo.*

2.1 Per il completamento dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1/b delle norme C.N.R/80 del Tronco 3° Tratto 2° - lotto 3°- Stralcio A dal km 369+800 al km 378+500 è assegnato all'ANAS un contributo massimo di euro 61.241.328,18 di cui:

euro 45.053.442,88 imputati sulle disponibilità FAS destinate all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche realizzatesi per l'annualità 2007 a seguito delle rideterminazioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2;

euro 16.187.885,30 imputati sulle disponibilità FAS realizzatesi per l'annualità 2008 a seguito della rideterminazione di cui al punto 1.1.

2.2 Questo Comitato provvederà, con successive delibere, a destinare ad altre tratte dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria le disponibilità residue 2008 scaturenti dalle rideterminazioni di cui ai punti 1.1. e 1.3.

3. *Disposizioni finali.*

3.1 Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere un quadro finanziario complessivo dell'opera riportando, per ciascun lotto in cui è articolata l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'importo complessivo finanziato con l'indicazione delle relative fonti di copertura, le economie realizzate e la destinazione, partitamente, di ciascuna voce delle economie così maturate.

3.2 Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG,

il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria sulla falsariga del protocollo stipulato nel giugno 2004 per il 1° macrolotto dell'autostrada in questione, per quanto compatibile, e tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.

3.3 Ai sensi della delibera n. 24/2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 209

09A13760

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 ottobre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Foggia - Sezione staccata di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n.28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 22105 del 21 ottobre 2009 con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, a causa di un guasto dei sistemi informatici il Servizio di pubblicità immobiliare di Foggia - Sezione staccata di Lucera non ha erogato alcun servizio per l'intera giornata del 14 ottobre 2009;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 27 ottobre 2009 con nota prot. n. 1455/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Uffizio provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Lucera per l'intera giornata del 14 ottobre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore regionale: MELE

09A13754

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 21 settembre 2009)**, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila *e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila

1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile):

«3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.».

Art. 1-bis.

Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed il 15 giugno.

2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali):

«Art. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

09A14098

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 4 novembre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ivan-Dani Marsan, Console generale della Repubblica di Croazia a Milano.

09A13769

Rilascio di *exequatur*

In data 26 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ennio Di Foglio, Console onorario della Repubblica Dominicana ad Ancona.

09A13770

Rilascio di *exequatur*

In data 21 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Pierpaolo Piria, Console onorario della Repubblica di Ungheria a Perugia.

09A13771

Rilascio di *exequatur*

In data 29 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sami Abdulaziz Alhamed, Console generale dello Stato del Kuwait a Milano.

09A13772

Rilascio di *exequatur*

In data 21 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Martino Contu, Console onorario della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Cagliari.

09A13773

Entrata in vigore della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 3 agosto 2009, n. 116, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2009, si è provveduto a depositare, in data 5 ottobre 2009, lo strumento di ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art. 68, par. 2, la Convenzione sunnominata è entrata in vigore il 4 novembre 2009.

09A13774

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di «facciate continue» e «prodotti prefabbricati in calcestruzzo».

Con provvedimento dirigenziale datato 9 novembre 2009, l'organismo «Tecno Piemonte S.p.A.», con sede legale in Romagnano Sesia (Novara) cap 28078 - via C. Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (Vicenza) cap 13035 - Statale Valsesia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «facciate continue» e «prodotti prefabbricati in calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

09A13746

Abilitazione dell'organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di «muratura e prodotti correlati» e «prodotti stradali - trattamenti superficiali».

Con provvedimento dirigenziale datato 9 novembre 2009, l'organismo «Tecno Piemonte S.p.A.», con sede legale in Romagnano Sesia (Novara) cap 28078 - via C. Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (Vicenza) cap 13035 - Statale Valsesia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «muratura e prodotti correlati» e «prodotti stradali - trattamenti superficiali», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

09A13747

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ITALIA 2009

I biglietti della lotteria ITALIA 2009 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
I	128341	128360	20
M	118681	118700	20
I	158781	158800	20
M	158981	159000	20

09A13847

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 novembre 2009

Dollaro USA	1,4984
Yen	134,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,578
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89365
Fiorino ungherese	272,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,2180
Nuovo leu romeno	4,2975
Corona svedese	10,3005
Franco svizzero	1,5103
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4195
Kuna croata	7,2690
Rublo russo	43,0865
Lira turca	2,2110
Dollaro australiano	1,6141
Real brasiliano	2,5570
Dollaro canadese	1,5923
Yuan cinese	10,2292
Dollaro di Hong Kong	11,6118
Rupia indonesiana	14100,10
Rupia indiana	69,5960
Won sudcoreano	1739,26
Peso messicano	20,0628
Ringgit malese	5,0650
Dollaro neozelandese	2,0271
Peso filippino	70,271
Dollaro di Singapore	2,0774
Baht tailandese	49,916
Rand sudafricano	11,1147

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13851

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 novembre 2009

Dollaro USA	1,4966
Yen	134,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,524
Corona danese	7,4410
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89860
Fiorino ungherese	272,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,2033
Nuovo leu romeno	4,2979
Corona svedese	10,2850
Franco svizzero	1,5115
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3835
Kuna croata	7,2767
Rublo russo	43,0194
Lira turca	2,2112
Dollaro australiano	1,6145
Real brasiliano	2,5685
Dollaro canadese	1,5852
Yuan cinese	10,2170
Dollaro di Hong Kong	11,5988
Rupia indonesiana	14089,57
Rupia indiana	69,5170
Won sudcoreano	1739,87
Peso messicano	19,9557
Ringgit malese	5,0660
Dollaro neozelandese	2,0224
Peso filippino	70,186
Dollaro di Singapore	2,0788
Baht tailandese	49,855
Rand sudafricano	11,1616

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13852

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 novembre 2009

Dollaro USA	1,5037
Yen	135,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,379
Corona danese	7,4406
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90290
Fiorino ungherese	269,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,1221
Nuovo leu romeno	4,2970
Corona svedese	10,2233
Franco svizzero	1,5104
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3600
Kuna croata	7,2853
Rublo russo	43,0800
Lira turca	2,2098
Dollaro australiano	1,6133
Real brasiliano	2,5639
Dollaro canadese	1,5693
Yuan cinese	10,2641
Dollaro di Hong Kong	11,6538
Rupia indonesiana	14126,32

Rupia indiana	69,6360
Won sudcoreano	1741,17
Peso messicano	19,7323
Ringgit malese	5,0772
Dollaro neozelandese	2,0278
Peso filippino	70,256
Dollaro di Singapore	2,0849
Baht tailandese	50,051
Rand sudafricano	11,0399

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13853

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 novembre 2009

Dollaro USA	1,4922
Yen	134,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,505
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90200
Fiorino ungherese	271,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	4,1411
Nuovo leu romeno	4,2995
Corona svedese	10,2480
Franco svizzero	1,5106
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3915
Kuna croata	7,2955
Rublo russo	43,0070
Lira turca	2,2081
Dollaro australiano	1,6062
Real brasiliano	2,5761
Dollaro canadese	1,5702
Yuan cinese	10,1867
Dollaro di Hong Kong	11,5646
Rupia indonesiana	14066,34
Rupia indiana	69,5969
Won sudcoreano	1727,11
Peso messicano	19,6791
Ringgit malese	5,0466
Dollaro neozelandese	2,0287
Peso filippino	69,935
Dollaro di Singapore	2,0716
Baht tailandese	49,713
Rand sudafricano	11,1420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A13854

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norocarp» 100 mg

Decreto n. 138 del 12 ottobre 2009

Procedura decentrata n. UK/V/0318/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP 100 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola di cartone contenente 20 compresse in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104092059.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Carprofen 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: nei cani: per la riduzione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscoloscheletrici e nelle affezioni articolari degenerative.

Può essere usato come proseguimento dell'analgesia parenterale nel trattamento del dolore post-operatorio.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

Le compresse spezzate devono essere conservate nel blister ed utilizzare entro quarantotto ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A13517

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxicor»

Estratto decreto n. 156 del 20 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICOR polvere solubile per uso in acqua da bere o in alimento liquido per suini, polli da carne e tacchini.

Titolare A.I.C.: Società Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena) - via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bertinoro (Forlì-Cesena) - via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 104136015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104136027.

Composizione: 100 g di «Doxicor» contengono:

principio attivo: doxiciclina iclato 55,46 g (pari a doxiciclina 50 *g);*

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, polli da carne e tacchini (escluse galline ovaiole e tacchini che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: trattamento delle patologie respiratorie provocate da mycoplasma hyopneumoniae;

polli da carne e tacchini: trattamento delle patologie respiratorie provocate da mycoplasma gallisepticum.

Tempi di attesa: carne e visceri:

polli da carne: 6 giorni;

tacchini: 7 giorni;

suini: 8 giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole e tacchini che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis App»

Provvedimento n. 198 del 12 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS APP, nelle confezioni:

flacone in vetro o PET da 20 ml - A.I.C. n. 102261017;

flacone in vetro o PET da 50 ml - A.I.C. n. 102261031;

flacone in vetro o PET da 250 ml - A.I.C. n. 102261029;

flacone in vetro o PET da 200 ml - A.I.C. n. 102261056;

flacone in vetro o PET da 100 ml - A.I.C. n. 102261043.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: aggiornamento della descrizione del processo produttivo - in particolare, aggiunta della Polimixina B nel prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento della descrizione del processo produttivo e, in particolare l'aggiunta nella composizione della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto della Polimixina B, nella quantità indicata nella documentazione acquisita agli atti.

Si precisa altresì che, ad eccezione di questa sostanza aggiunta, la composizione rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dualmix».

Estratto provvedimento n. 206 del 20 ottobre 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi DUALMIX.

Confezione sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102859016.

Titolare A.I.C.: Virbac Srl, con sede in Milano, via Caldera n. 21 - codice fiscale 06802290152.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB 7c - aggiunta sito produttivo;

variazione tipo IA 8b2 - aggiunta sito rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito per la fabbricazione di tutte le fasi del prodotto finito compreso il rilascio ed il controllo dei lotti:

Virbac, con sede in Magny-en Vexin (Francia), 8-10 rue des Aulnaies.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13752

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Bureau Veritas Spa», in Milano.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 6 novembre 2009, all'Organismo «Bureau Veritas Spa» con sede legale in viale Monza, 261 – 20126 Milano, è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede legale in viale Monza, 261 - 20126 Milano, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'all. 1 del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede legale in viale Monza, 261 - 20126 Milano, è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A13763

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo ICEPI Spa, in Piacenza.

Con decreto ministeriale del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 6 novembre 2009, all'Organismo ICEPI Spa, con sede legale in via Paolo Belizzi, 29 - 29100 Piacenza, è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo ICEPI Spa, con sede legale in via Paolo Belizzi, 29 - 29100 Piacenza, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'all. 1 del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo ICEPI Spa, con sede legale in via Paolo Belizzi, 29 - 29100 Piacenza, è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A13764

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE all'organismo S.C.E.C. e S. - Sistema Certificazione Europea Controllo e Sicurezza S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo S.C.E.C. e S. - Sistema Certificazione Europea Controllo e Sicurezza S.r.l., acquisita in atti in data 17 giugno 2009, prot. n. 55919, nonché la documentazione allegata;

l'organismo S.C.E.C. e S. - Sistema Certificazione Europea Controllo e Sicurezza S.r.l., con sede legale in Piazza Ugo da Como, 10 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

09A13765

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE all'organismo Ellisse S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo Ellisse S.r.l., acquisita in atti in data 9 ottobre 2009, prot. n. 89171, nonché la documentazione allegata;

L'organismo Ellisse S.r.l., con sede legale in strada dei Ronchi, 29 - Torino, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

09A13766

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende rilasciata alla Reviser S.r.l., in Bologna.

Con D.D. 9 novembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4, regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata con provvedimento 17 ottobre 1995, alla società «Reviser S.r.l.», con sede in Bologna, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04142550377, è revocata.

09A13767

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende rilasciata alla «Audit Account S.r.l.», in Benevento.

Con D.D. 9 novembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata con provvedimento 30 novembre 1982, modificato in data 6 aprile 1984, alla società «Audit Account S.r.l.», con sede in Benevento, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00606740629, è revocata.

09A13768

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «ICIM S.p.a.» di Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6378 del 14 ottobre 2009, la società «ICIM S.p.a.», con sede in Milano, piazza Diaz n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione: materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A13573

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bacillus Subtilis Ratiopharm»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2282 del 6 ottobre 2009

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, D-89079 - Ulm (Germania).

Medicinale: BACILLUS SUBTILIS RATIOPHARM.

Variazione A.I.C.: Passaggio ad automedicazione (B10)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

Da: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco,

A: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

I nuovi stampati corretti ed approvati, sono allegati alla presente determinazione relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035904010 - «1 MLD/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035904022 - «1 MLD/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035904034 - «2 MLD/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoton»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2326 del 15 ottobre 2008

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Latina, via Nettunense n. 90, 04011 - Codice Fiscale n. 00130300874.

Medicinale: ZOTON.

Variazione A.I.C.: Modifica del periodo di validità del prodotto finito - Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'estensione del periodo di validità e la modifica delle condizioni di conservazione»:

come da tabella allegata:

Da:	A:
Periodo di validità: Due anni (24 mesi) a confezione chiusa e correttamente conservata Precauzioni particolari per la conservazione: il farmaco deve essere conservato rispettando le norme previste per i farmaci	Periodo di validità: Tre anni (36 mesi) a confezione chiusa e correttamente conservata Precauzioni particolari per la conservazione: Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028775017 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028775029 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028775031 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028775043 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028775056 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 028775068 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «30 mg capsule rigide» 28 capsule (A.I.C. n. 028775031), «30 mg capsule rigide» 35 capsule (A.I.C. n. 028775043), «15 mg capsule rigide» 28 capsule (A.I.C. n. 028775056) e «15 mg capsule rigide» 35 capsule (A.I.C. n. 028775068), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

09A13687

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 16 settembre 2009 sono stati adottate la 7ª edizione del Regolamento «Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo» e la 2ª edizione del «Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna».

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copia dei documenti possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma - Tel. 06/445961.

09A13512

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2009, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e dei due anni precedenti risultano:

A N N I e M E S I	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2008 Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6

09A13973

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici del catasto e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'ufficio del catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del Catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di I° grado di Trento. L'eventuale ricorso i carta legale, deve essere notificato all'ufficio del catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Comune Amministrativo	**Comune Catastale**
BLEGGIO INFERIORE	TIGNERONE
BLEGGIO INFERIORE	BONO
BLEGGIO INFERIORE	COMIGHELLO
BLEGGIO SUPERIORE	CAVRASTO
BONDO	BONDO
BONDONE	BONDONE
BREGUZZO	BREGUZZO I°
DAONE	DAONE
DORSINO	TAVODO
FIAVE’	STUMIAGA
LOMASO	COMANO
MONTAGNE	MONTAGNE
PIEVE DI BONO	STRADA I°
PRASO	PRASO
PREZZO	PREZZO
SPIAZZO	BORZAGO
SPIAZZO	FISTO
STENICO	VILLA BANALA
STENICO	SEO
STORO	LODRONE
VIGO RENDENA	VIGO RENDENA
VILLA RENDENA	VERDESINA
VILLA RENDENA	VILLA RENDENA

09A13748

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-271) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00